

## **ALLEGATO A**

### **NORME DI TUTELA DEI VALORI NATURALI INDIVIDUATI NEL BIOTOPO PRATI DI TRIBIL INFERIORE – DOLENJI TARBIJ**

#### **Titolo 1 - Generalità**

##### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Le presenti norme, redatte ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modificazioni, si applicano all'area compresa all'interno del Biotopo Prati di Tribil Inferiore – Dolenji Tarbij, istituito con il decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2019 n. 021/Pres. e perimetrato secondo la previsione dell'articolo 2.

##### **Art. 2 – Perimetro**

1. Il perimetro del biotopo è rappresentato su base cartografica CTRN alla scala 1:11.000 come da allegato A del decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2019 n. 021/Pres.

##### **Art.3 - Finalità e obiettivi generali**

1. La finalità delle norme di tutela è la conservazione dei valori naturalistici individuati nel biotopo, nel rispetto dei seguenti obiettivi:

- a) la tutela degli habitat e degli habitat di specie indicati nella relazione scientifica;
- b) il contenimento del disturbo di origine antropica.

2. Oggetto delle norme di tutela sono:

- a) le disposizioni di gestione degli elementi oggetto di conservazione, di cui al Titolo 2;
- b) gli interventi di tutela, ripristino e progettazione di condizioni ecologiche favorevoli alle emergenze naturalistiche, di cui al Titolo 3;
- c) la sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali, di cui al Titolo 4;
- d) la fruizione compatibile con le esigenze di conservazione di cui al Titolo 5.

#### **Titolo 2- Disposizioni specifiche per gli elementi di conservazione**

##### **Art. 4 - Introduzione di specie vegetali e animali**

1. All'interno del biotopo sono vietati:

- a) l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone;
- b) il rilascio di esemplari di qualsivoglia specie animale domestica o selvatica, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 11 del DPR 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché' della flora e della fauna selvatiche).

##### **Art. 5 - Tutela delle specie vegetali e animali**

1. Nell'attività di gestione è promossa la tutela della flora e della fauna.

2. La raccolta delle specie di flora e di fauna è regolamentata dal decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 74 (Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).
3. La raccolta di tutte le specie erbacee della famiglia Amaryllidacee e delle Iridacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita solo per scopi scientifici.
4. È consentito l'esercizio dell'attività venatoria nei modi e tempi consentiti dalla normativa vigente di settore.
5. È vietato molestare, catturare ed uccidere le rimanenti specie di animali, fatte salve le attività svolte all'interno di progetti scientifici, di ricerca o di studio approvati dall'ufficio regionale competente in materia di biodiversità.
6. Nessun limite è posto alla raccolta delle specie di flora alloctona invasiva.
7. Gli interventi di controllo delle specie di fauna alloctona invasiva sono consentiti previo parere del Servizio regionale competente in materia di biodiversità.
8. La raccolta dei funghi è consentita secondo la normativa vigente.

### **Titolo 3 - Disciplina delle trasformazioni**

#### **Art. 6 - Edificabilità e movimenti terra**

1. Sono ammessi, previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità, emesso entro trenta giorni dalla domanda, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di risanamento conservativo delle opere e dei manufatti esistenti, ivi inclusi i sentieri e le strade forestali.
2. In particolare è ammesso il recupero dei fienili tipici esistenti mediante interventi di manutenzione, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia senza demolizione con ricostruzione, nei limiti di una superficie coperta non superiore a quella esistente, con l'obbligo di impiegare i materiali tipici della tradizione locale. E' altresì ammessa la ricostruzione dei fienili allo stato ruderale, solo nel caso in cui siano rinvenibili evidenti tracce delle strutture fondazionali, nei limiti di una superficie coperta non superiore a quella desumibile dal sedime riscontrato, con forma, dimensioni e materiali tipici della tradizione locale. In entrambi i casi l'altezza massima non deve essere comunque superiore a metri 5,50. Le infrastrutture tecnologiche e igienico sanitarie sono consentite completamente interrato nelle immediate vicinanze dell'edificio senza collegamenti a rete che comportino scavi su superfici prative.
3. Sono altresì ammessi interventi di ripristino dei muri di terrazzamento e dei muretti a secco esistenti, con l'obbligo di impiegare i materiali tipici della tradizione locale.
4. Sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria della strada forestale "Tribil Inferiore – Seuzza" anche prevedendo una stabilizzazione del fondo e un allargamento della carreggiata fino a rendere la strada esistente una strada forestale camionabile di secondo livello così come definita dalle "Direttive tecniche per la pianificazione e realizzazione della viabilità forestale (legge regionale 9/2007 art. 35; D.P.Reg. 28 dicembre 2012, n. 274/Pres.)" approvate con decreto 8978/AGFOR dd 27/12/2019 (larghezza massima della carreggiata di 3,5 m e banchine di larghezza massima 0,5 m). Nel tratto incluso all'interno del biotopo è comunque da evitare la

realizzazione di piazzali per la manovra dei mezzi e, ove tecnicamente possibile, va eliminata la banchina al fine di minimizzare la riduzione di habitat prativi.

5. Sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria della strada che conduce alla Chiesa di San Giovanni anche prevedendo l'allargamento della carreggiata fino ad un massimo di 3 m.

6. Sono vietati:

- a) l'esecuzione di ogni nuovo intervento edificatorio o infrastrutturale;
- b) la costituzione di fondo stradale tramite asfalti o calcestruzzi;
- c) gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità se non strettamente funzionali a quanto consentito ai commi precedenti;
- d) il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno

7. Le deroghe ai divieti di cui al comma 6 sono autorizzate dal Servizio competente in materia di biodiversità entro novanta giorni dalla domanda, previo parere del CTS di cui all'articolo 8 della predetta LR 42/1996.

8. L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

9. Sono consentiti gli interventi realizzati per motivi di urgenza a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza che andranno comunicati al Servizio competente in materia di biodiversità trenta giorni dopo la loro esecuzione.

#### **Art. 7 – Tutela dei prati stabili**

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 comma 4, non è ammessa la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali (prati stabili) esistenti. Sulle aree a prato sono pertanto vietati:

- a) qualsiasi tipo di trasformazione colturale e di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità (fatto salvo il deposito temporaneo ai margini della viabilità di materiale vegetale derivato dalle attività agricole e selvicolturali);
- b) il livellamento del terreno, il dissodamento di terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicoltura o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
- c) la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali;
- d) la concimazione.

2. Nelle operazioni di sfalcio dei prati stabili con mezzi meccanici dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte a ridurre il più possibile i danni al cotico erboso. Si dovrà operare in modo analogo nel caso delle operazioni connesse alle attività agricole e forestali che utilizzano i prati stabili come unica via possibile di transito dei mezzi impiegati.

#### **Art. 8 - Interventi privi di rilevanza urbanistica**

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 7 comma 1 lett. c), è ammessa la recinzione delle proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie vegetali autoctone.
2. Sono consentiti, previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità entro trenta giorni dalla domanda, se previsti da un apposito progetto sul quale si sia già espresso favorevolmente il CTS, gli interventi di seguito indicati:
  - a) l'esecuzione degli interventi di realizzazione di percorsi didattici e per l'osservazione degli elementi naturali;
  - b) l'installazione di tabelle informative e quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica;
  - c) gli allestimenti effimeri per eventi pubblici purché essi siano di limitato impatto e siano collocati in prossimità dei luoghi di accesso, esclusivamente per favorire la fruizione didattica e naturalistica;
  - d) gli allestimenti di transetti e ripari temporanei finalizzati al monitoraggio scientifico.
4. E' vietato:
  - a) allestire attendamenti o campeggi;
  - b) realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali ad esempio chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

### **Titolo 4 - Attività agro-silvo-pastorali**

#### **Art. 9 - Attività agricola**

1. E' consentito il mantenimento della destinazione agricola nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopo disposto dal DPreg. 21/2019.
2. Non è ammesso il nuovo impianto di colture legnose quali pioppeti, frutteti e vigneti.
3. E' ammessa la conservazione e la sostituzione delle sole piante storiche di castagno da frutto all'interno dei prati, adottando tutti gli accorgimenti necessari a evitare il danneggiamento del cotico.
4. E' ammesso l'impianto di castagni da frutto, con una distanza minima di 12 m tra le piante, nei terreni individuati catastalmente come coltura a castagneto da frutto, nei terreni incolti e abbandonati e sui terreni recuperati ai sensi della Legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 "Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani".

#### **Art. 10 - Gestione degli habitat forestali**

1. La gestione degli habitat forestali è rivolta alla conservazione della composizione e della struttura, nonché alla prevenzione e limitazione della diffusione di specie vegetali esotiche invasive.
2. Nei boschi è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti norme forestali e in modo da conservare la composizione e la struttura della vegetazione nonché gli alberi vetusti e di grandi dimensioni.

### **Art. 11 - Pascolo**

1. Il pascolo è consentito sui prati o su aree anche parzialmente incespugliate o imboschite da recuperare a prato, purché il calpestio o l'eccessiva concimazione non provochino danni alla copertura vegetale. È ammessa la sosta di greggi numerosi per non più di un giorno oppure di greggi inferiori di 10 capi per ettaro per periodi inferiori alle 10 giornate annue. Il pascolo potrà essere interdetto per evitare il disturbo della riproduzione di uccelli nidificanti al suolo, per la conservazione della flora con particolare attenzione alle Orchidaceae o comunque per evitare il degrado delle formazioni erbacee.

## **Titolo 5 - Disciplina della fruizione**

### **Art. 12 - Accessibilità**

1. E' ammesso:

- a) il transito pedonale;
- b) il transito con biciclette od ippico esclusivamente lungo i sentieri e le strade esistenti;
- c) l'accesso ai cani, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia; l'accesso ai cani potrà essere interdetto dal Servizio competente in materia di biodiversità a determinate aree e per periodi limitati qualora venga accertata la nidificazione di specie ornitiche incluse nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE cd. "Uccelli";
- d) l'accesso con mezzi a motore alla strada che conduce alla Chiesa di San Giovanni, fatta salva l'eventuale specifica disciplina emanata dal Comune di Stregna.

2. E' vietato:

- a) istituire aree di addestramento cani così come definite all'art. 7 della Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);
- b) l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli a motore ad esclusione dei mezzi di vigilanza e soccorso nell'esercizio delle proprie funzioni e dei mezzi impiegati per le operazioni gestionali del biotopo e per le attività agrosilvopastorali;
- c) lo svolgimento di attività sportive organizzate, gare, competizioni e maratone al di fuori delle strade e della sentieristica esistenti

### **Art. 13 - Fuochi**

- 1. E' vietato accendere fuochi o bruciare residui vegetali, fatti salvi i fuochi tradizionali (fuoco di San Giovanni – Kries) ed eventuali attività di manutenzione legate alla gestione operativa del biotopo.
- 2. Eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1 sono autorizzate dal Servizio competente in materia di biodiversità entro novanta giorni dalla domanda, previo parere favorevole del CTS

### **Art. 14 - Abbandono di rifiuti**

1. È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e in qualsiasi quantità.

## **Titolo 6 – Sanzioni**

### **Art. 15 - Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni penali, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 comma 2, si applica la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 2 bis dell'articolo 65 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) e successive modificazioni.

2. Fatte salve le sanzioni penali, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, dall'articolo 5 comma 3, dall'articolo 5 comma 5, dall'articolo 6 comma 6, dall'articolo 7 comma 1, dall'articolo 8 comma 4, dall'articolo 9 comma 2, dall'articolo 12 comma 2, dall'articolo 13 comma 1 nonché dall'articolo 14 comma 1, del presente atto si applica la sanzione prevista all'articolo 39 comma 4 della legge regionale 42/1996.

3. La sanzione di cui all'articolo 39 comma 4 della legge regionale 42/1996, si applica, altresì, per le attività disciplinate dalle presenti Norme di tutela, ma effettuate in assenza delle previste autorizzazioni o pareri.

4. Ai sensi dell'articolo 40 della sopracitata legge regionale 42/1996, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo provvede il Corpo forestale regionale e gli altri organi individuati dall'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

5. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.

## **Titolo 7 – Norma di rinvio**

### **Art. 17 - Accordo**

1. L'attività di gestione del biotopo che ricade prevalentemente su superfici private, per quanto non previsto dalle norme di tutela, è disciplinata attraverso un accordo fra la il Servizio competente in materia di biodiversità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Stregna, previa informativa ai proprietari, nel rispetto delle seguenti finalità:

- a) attivazione della ricerca scientifica, monitoraggio delle attività gestionali e delle attività ludico – sportive effettuate nell'area;
- b) esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale;
- c) controllo attivo delle specie vegetali ed animali alloctone;
- d) incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale;
- e) realizzazione di materiale divulgativo.

2. Il Servizio competente in materia di biodiversità è autorizzato a delegare parte delle proprie competenze amministrative previste dal presente atto al Comune di Stregna.

VISTO: IL PRESIDENTE